AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE APPELLO

(art. 13, legge 10 aprile 1951, n. 287)

Prot. 1817
del 19-04-2017

IL SINDACO

- Visto l'art 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, che prevede la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari ;
- RILEVATO che, a tal fine, entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di appello;

I N V I T A

- I cittadini interessati, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n. 287 che abbiano l'interesse ad essere inseriti negli elenchi per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello, a presentare domanda entro la data del 31 luglio 2017 presso il Comune;

- Si precisa, che l'inclusione in tale elenchi, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  - Avere la cittadinanza italiana ;
  - Godere dei diritti civili e politici;
  - Avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  - Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  - Essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  - Buona condotta morale;

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Casabona, lì 15 Aprile 2017

COMUNE DI CASABONA - PROV. CROTONE

IL SINDACO
(Natale Carvello)

*Ai sensi dell'art. 12 Legge 10 aprile 1951, n. 287 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) I magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia , anche se non dipendente dallo stato in attività di servizio ;
c) I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.